CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE DI FERROVIE NELLE PROVINCIE MERIDIONALI, NAPOLITANE E SICILIANE

# Art. 24 (Convenzione)

Il signor Adami nei nomi si obbliga di presentare al Governo nel termine che verra' stabilito nel capitolato d'oneri, di cui all'articolo seguente, per essere approvato in conformita' alle leggi vigenti nelle antiche provincie del Regno, il progetto di statuto della Societa' anonima che e' obbligato di costituire per la completa esecuzione della presente convenzione.

Versione in vigore dal 31 agosto 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Che approva la convenzione per la costruzione di ferrovie nelle Provincie meridionali, Napolitane e Siciliane |
| Estremi | Legge 28 luglio 1861, n. 155 |
| Partizione | Convenzione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1861 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-per-la-costruzione-di-ferrovie-nelle/convenzione-art-24/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it